



## Testo base per l'esame da parte della Commissione Statuto nella seduta dell'1-2 febbraio

24 gennaio 2008

Come concordato nel corso della riunione del 12 gennaio, vi inviamo il testo base predisposto a seguito della discussione generale svolta in Assemblea e del lavoro collegiale del Comitato di redazione. Il testo base e gli emendamenti che nel frattempo saranno pervenuti alla Presidenza verranno messi ai voti nella sessione dell'1-2 febbraio. Successivamente, il testo verrà coordinato sul piano puramente stilistico e lessicale a cura della relattrice, con la consulenza di persone con diversa sensibilità giuridica e letteraria, prima di essere definitivamente trasmesso al Presidente della Assemblea Costituente Nazionale affinché lo sottoponga al voto della stessa Assemblea. Di seguito vengono indicate le modalità e i termini per la presentazione degli emendamenti, oltre alle modalità di votazione sugli emendamenti e sul testo che la presidenza propone alla Commissione per regolare i lavori dell'1-2 febbraio.

Vari componenti del Comitato e della Commissione hanno sollecitato la presidenza a proporre uno schema sulle modalità di esame della proposta di statuto da parte dell'Assemblea Costituente. Naturalmente, la prerogativa di proporre all'Assemblea una modalità di lavoro spetta alla presidenza della medesima Assemblea. Si potrebbe forse sottoporre alla presidenza dell'Assemblea l'ipotesi che si adotti una procedura identica a quella adottata dalla Commissione, lasciando al suo apprezzamento l'eventualità di aggravare tale procedura per quanto attiene al numero di sottoscrizioni necessarie per presentare emendamenti o di snellirla per quanto attiene al numero e alla durata degli interventi consentiti su ciascun emendamento o articolo.

### 1. *Linee guida e termine per la presentazione degli emendamenti al testo base*

- I componenti della Commissione che intendano presentare emendamenti al testo base sono pregati di seguire, per quanto possibile, gli esempi riportati nel file allegato, usando quello stesso *file*. In tutti i casi in cui sia possibile, è preferibile che gli emendamenti indichino in maniera puntuale quali modifiche vengono pro-

poste (quali specifiche parole o frasi vengono sostituite, aggiunte o soppresse) piuttosto che «tagliare e incollare» un intero comma o un intero articolo, modificandolo poi parzialmente.

- Anche qualora nello stesso file vengano inseriti più emendamenti proposti dal medesimo componente o gruppo di componenti, per ogni emendamento deve essere sempre indicato il nome e cognome del/i proponente/i.
- Per facilitare l'esame da parte della Commissione, sarebbe inoltre opportuno che venisse fornita anche una breve motivazione per ciascun emendamento, non più lunga di 5-6 righe.
- Qualora nello stesso *file* vengano inclusi più emendamenti, devono essere posti in sequenza, in base al numero dell'articolo e del comma a cui si riferiscono (sarebbe d'aiuto alla predisposizione del documento di lavoro riassuntivo per la Commissione).
- Affinché siano ammessi all'esame da parte della Commissione, gli emendamenti devono essere inviati, in allegato, su un file in formato Word, entro e non oltre le ore 16:00 di lunedì 28 gennaio 2008, allo stesso indirizzo di posta elettronica da cui è stata inviata la convocazione:

commissionestatuto@partitodemocratico.it

- La segreteria della Commissione avrà cura di rinviare una email a conferma della avvenuta ricezione. Chi avesse spedito emendamenti entro le ore 16:00 di lunedì 28 gennaio 2008 e non dovesse ricevere la relativa conferma entro le ore 17:00 di lunedì 28 gennaio 2008, deve segnalare questo disagio al numero di telefono 051.419.82.53 entro e non oltre le ore 19:30 del 28 gennaio 2008. Trascorso questo ultimo termine, non verranno accettati ulteriori emendamenti.
- Entro la mattina del 31 gennaio verrà inviato ai componenti della Commissione il documento di lavoro contenente tutti gli emendamenti ammessi al voto. Ciascun componente della Commissione è invitato a stampare per suo conto una copia del documento in vista della sessione dell'1-2 febbraio.

## 2. Modalità di votazione sul testo base e sugli emendamenti da parte della Commissione

- La votazione è preceduta da una illustrazione del testo base da parte della Relatrice e da una discussione generale sul medesimo testo. La presidenza stabilisce la durata massima degli interventi al fine di limitare la durata complessiva della discussione generale a non più di novanta minuti.
- Si procede quindi all'esame e alla votazione articolo per articolo, poi alla votazione finale sull'intero testo. Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. Le deliberazioni della Commissione sono adottate per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
- Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso comma o articolo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che

più si allontanano dal testo originario. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di sub-emendamenti, e cioè di ulteriori emendamenti che si riferiscano ad altri emendamenti già presentati all'Assemblea, qualora tali sub-emendamenti siano stati sottoscritti da almeno dieci componenti della Commissione ed i proponenti li abbiano presentati alla presidenza prima che sia stato messo in votazione l'emendamento principale. Possono essere proposti soltanto sub-emendamenti che intervengono sui medesimi contenuti dell'emendamento principale al quale si riferiscono.

- All'inizio dell'esame di ciascun articolo, il Presidente o la Relatrice hanno la facoltà di esporne brevemente il contenuto, richiamando le motivazioni alla base dell'orientamento maturato nell'ambito del Comitato di redazione. Si passa quindi all'esame degli emendamenti. I proponenti di ciascun emendamento hanno a disposizione fino ad un massimo di 7 minuti per esporre le motivazioni della proposta. Subito dopo è ammesso un intervento contrario di pari durata. La presidenza ha la facoltà di ammettere fino ad un massimo di altri due interventi a favore e due contro. Ciascuno di questi ultimi interventi non può in ogni caso superare i 4 minuti. Si procede quindi alla votazione.
- Le correzioni di forma, l'adeguamento del linguaggio di genere e il coordinamento finale sono demandati alla presidenza.

Salvatore Vassallo  
(Presidente)

Fernanda Contri  
(Relatrice)

# Statuto del Partito Democratico

## CAPO I

### Principi e soggetti della democrazia interna

#### Articolo 1.

*(Principi della democrazia interna)*

1. Il Partito Democratico si riconosce nello spirito e nella lettera dell'art. 49 della Costituzione.
2. Il Partito Democratico è costituito dagli aderenti e dalle aderenti, ed affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
4. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell'iniziativa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.
5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica.
6. Il Partito Democratico propone un chiaro programma di governo per l'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente nelle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito. L'elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
7. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contenibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti nelle istituzioni aderenti al Partito Democratico in occasione delle nomine che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
8. Il Partito Democratico organizza un sistema di comunicazioni basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Esso rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.
9. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

## Articolo 2.

*(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)*

1. Il Partito democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli aderenti e gli elettori.
2. Per «aderenti» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto e il Codice etico.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, aderenti e non aderenti al Partito democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
  - a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori, ove questo sia previsto dagli statuti regionali;
  - b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
  - c) prendere parte a Forum tematici;
  - d) votare nei referendum aperti ai elettori;
  - e) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
  - f) prendere parte alle assemblee dei circoli.
5. Gli aderenti e le aderenti al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
  - a) partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli territoriali;
  - b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
  - c) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
  - d) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica collettiva;
  - e) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
  - f) essere candidati a far parte di organismi dirigenti ai diversi livelli e avanzare le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
  - g) essere candidati a ricoprire incarichi istituzionali e avanzare le relative proposte;
  - h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
  - a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
  - b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
  - c) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.
7. Gli aderenti e le aderenti al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
  - a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
  - b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
  - c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
  - d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo dei elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta dell'Albo dei elettori e delle elettrici così come dell'Anagrafe degli aderenti e delle aderenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività, sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **CAPO II**

### **Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali**

#### Articolo 3.

*(Segretario o Segretaria nazionale)*

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito e ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dal Coordinamento nazionale, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto dopo il secondo mandato consecutivo a meno che, allo scadere del secondo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all'articolo 24, comma 3.

#### Articolo 4.

*(Assemblea nazionale)*

1. L'Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 8.
2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 3, comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell'Assemblea Nazionale è integrata da duecento persone elette dai elettori contestualmente all'elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d'Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. L'Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organi-

smi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento nazionale. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.

6. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

7. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

#### Articolo 5.

*(Durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea nazionale)*

1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 7, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

#### Articolo 6.

*(Vicesegretari)*

1. Il Segretario nazionale può, all'atto della proclamazione, proporre all'Assemblea Nazionale l'elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

#### Articolo 7.

*(Segreteria nazionale)*

1. La Segreteria nazionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione del Coordinamento nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento nazionale.
3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dal Coordinamento nazionale.

#### Articolo 8.

*(Coordinamento nazionale)*

1. Il Coordinamento nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. Il Coordinamento nazionale è composto da centoventi membri eletti dall'Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all'articolo 8.
3. Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento nazionale: il Presidente dell'Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. Il Coordinamento nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.
4. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

#### Articolo 9.

*(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale)*

1. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento quadro approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione Nazionale, le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio di una preventiva consultazione tra gli aderenti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.
3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell'Assemblea Nazionale solo gli aderenti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe da almeno sei mesi prima del giorno in cui sono state indette le elezioni.
4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell'Assemblea nazionale uscente o da un numero di aderenti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni.
5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del partito democratico.
6. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli aderenti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio. Risultano ammessi all'elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di aderenti e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi.
7. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste de-

vono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di tre ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio può essere presente una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste in base al metodo del quoziente comunemente noto come Imperiali. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento quadro di cui al precedente comma 2.

8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.

9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea nazionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

#### Articolo 10.

*(Organizzazioni all'estero del Partito democratico)*

1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all'estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.

3. Le forme, le modalità di organizzazione, le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei Paesi di residenza, sono stabilite in un apposito regolamento approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **CAPO III Struttura federale**

#### Articolo 11.

*(Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano)*

1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, regola l'attività del partito nel loro ambito territoriale.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia.

3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la confor-

mità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all'Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all'Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dall'Assemblea regionale o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall'Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

#### Articolo 12.

*(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)*

1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi il Coordinamento nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l'efficacia della decisione.

4. L'autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.

#### Articolo 13.

*(Accordi confederativi)*

1. Qualora in una data regione o provincia autonoma maturi il convincimento di costituire un partito locale capace di rappresentare l'intero elettorato di orientamento democratico, il Partito Democratico può stipulare con esso un accordo confederativo. L'accordo confederativo è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale e, successivamente, della maggioranza assoluta dei partecipanti ad un apposito referendum indetto tra gli elettori del Partito Democratico nella regione o provincia autonoma interessata.

2. L'accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all'interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l'accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

#### Articolo 14.

##### *(Circoli)*

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli aderenti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio, in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. Al momento della iscrizione, ove entrambe le alternative siano disponibili, l'iscritto deve dichiarare se intende iscriversi al Circolo del luogo di residenza oppure al Circolo della sede di lavoro o di studio.

2. L'articolazione dei Circoli, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 9, comma 7, nei comuni con più di centomila abitanti. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli aderenti e un Coordinatore.

#### Articolo 15.

##### *(Organismi dirigenti regionali e locali)*

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei seguenti principi.

2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.

3. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea a tutti i livelli, sia che l'elettorato attivo venga riservato ai soli aderenti sia che esso venga attribuito a tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.

4. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.

5. Con Regolamento approvato dall'Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell'ambito di una consultazione preventiva degli aderenti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati a Segretario regionale più votati tra i delegati alla Convenzione regionale ed in ogni caso i candidati che all'interno della Convenzione abbiano raccolto più del quindici per cento dei consensi.

6. L'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dal Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

7. Le candidature a Segretario regionale e a Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base

di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presente una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato agli aderenti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli aderenti da almeno sei mesi prima del giorno in cui sono state indette le elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo dei elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dal Coordinamento nazionale, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

9. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

10. I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall'Assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

#### Articolo 16.

*(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)*

1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.

4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l'efficacia della decisione assunta.

#### Articolo 17.

*(Poteri sostitutivi)*

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, pre-

via richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l'Assemblea nazionale può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Lo Statuto dell'Unione regionale e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regola i poteri sostitutivi del relativo livello.

## **CAPO IV**

### **Scelta dei candidati per le cariche istituzionali**

#### Articolo 18.

*(Elezioni primarie del Partito Democratico)*

1. Per «elezioni primarie» si intendono le consultazioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori del partito e coloro i quali siano disposti ad essere registrati nell'Albo dei elettori al momento del voto.

3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell'Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell'articolo 20 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del quindici per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al sette per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza semplice.

8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

9. La selezione dei candidati per le assemblee rappresentative è, ad ogni livello territoriale, sottoposta al vaglio di una ampia consultazione tra gli aderenti o tra gli elettori. I diversi possibili metodi di selezione, inclusi quelli aperti a tutti gli elettori, sono disciplinati da un apposito Regolamento quadro approvato dall'Assemblea Nazionale. La scelta dello specifico metodo di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a Parlamentare nazionale ed europeo è effet-

tuata, anche in considerazione delle caratteristiche del sistema elettorale in vigore, dal Coordinamento nazionale.

#### Articolo 19.

*(Candidature per le Assemblee rappresentative)*

1. Il Regolamento quadro di cui all'articolo 18, comma 9, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
  - a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti e dei elettori;
  - b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
  - c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
  - d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
  - e) la rappresentatività sociale e politica dei candidati;
  - f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
  - g) la pubblicità della procedura di selezione.
2. Il Coordinamento nazionale, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti un Regolamento che sulla base dei principi del comma precedente:
  - a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
  - b) determina le diverse modalità, tra loro alternative, con cui le candidature possono essere sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di aderenti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
  - c) nomina una Commissione di garanzia elettorale, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

#### Articolo 20.

*(Primarie di coalizione)*

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altri partiti in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengano selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal regolamento.
2. Il regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l'accordo di coalizione, si intenda utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti

dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il cinque per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

5. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli aderenti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario Nazionale.

6. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

## **CAPO V**

### **Principi generali per le candidature e gli incarichi**

#### Articolo 21. *(Codice etico)*

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come aderenti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

#### Articolo 22. *(Incandidabilità e incompatibilità)*

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito democratico.

2. Non è immediatamente ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento o di un'altra assemblea elettiva chi ha ricoperto detta carica per tre mandati pieni e consecutivi o per un arco temporale equivalente.

3. Chi ha ricoperto una carica monocratica di governo o abbia fatto parte di un organo esecutivo collegiale a qualsiasi livello per due mandati pieni consecutivi, o per un arco temporale equivalente, non è immediatamente ricandidabile alla medesima carica da parte del Partito Democratico.

4. Gli aderenti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.

5. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dal medesimo Coordinamento nazionale.

7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa per una sola volta, su richiesta esclusiva dell'interessato, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% dei soggetti che

risultano non più ricandidabili alla specifica carica per sopraggiunto limite massimo dei mandati consecutivi.

Articolo 23.  
*(Doveri degli eletti)*

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all'articolo 37, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto ai elettori e agli aderenti della loro attività, anche attraverso la partecipazione ai Forum tematici.

**CAPO VI**  
**Strumenti per la partecipazione,**  
**l'elaborazione del programma e la formazione politica**

Articolo 24.  
*(Forum tematici)*

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione dei elettori e degli aderenti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo dei elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico valutano i materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 25.  
*(Conferenza permanente delle donne democratiche)*

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le aderenti e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

#### Articolo 26.

*(Commissioni nazionali)*

1. L'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

#### Articolo 27.

*(Conferenza programmatica annuale)*

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dal Coordinamento nazionale.

3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli aderenti e gli elettori.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

#### Articolo 28.

*(Referendum)*

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero il Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l'Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli aderenti al Partito Democratico.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli aderenti.

3. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base del Regolamento quadro allegato al presente Statuto.

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

#### Articolo 29.

*(Scuole per la formazione politica)*

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione di una moderna classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica matura e attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito Democratico promuove la creazione di Scuole indipendenti di cultura politica che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione del Coordinamento nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.

4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.

5. La partecipazione alle Scuole di formazione politica riconosciute o promosse dal Partito Democratico è aperta sia agli aderenti che ai non aderenti.

#### Articolo 30.

*(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)*

1. Il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con Fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.

2. Il Partito Democratico riconosce tali Fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.

3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.

#### Articolo 31.

*(Organizzazione Giovanile)*

1. Il Partito Democratico riconosce l'organizzazione giovanile quale valido strumento di promozione della partecipazione politica e dei valori democratici tra le giovani generazioni.

2. L'organizzazione giovanile è dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.

3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

## VII Principi della gestione finanziaria

### Articolo 32. (*Tesoriere*)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

### Articolo 33. (*Collegio sindacale*)

1. L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, di tempo in tempo, per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

### Articolo 34. (*Finanziamento*)

1. Gli aderenti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

### Articolo 35. (*Autonomia patrimoniale e gestionale*)

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni

2. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.

#### Articolo 36.

*(Bilancio)*

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.

2. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte del Coordinamento nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 39.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dal Coordinamento nazionale entro il successivo 30 novembre.

#### Articolo 37.

*(Regolamento finanziario)*

1. Il Regolamento finanziario è approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

#### Articolo 38.

*(Comitato di tesoreria)*

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dal Coordinamento Nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea Nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'articolo 32, comma 1.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio annuale e quello preventivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all'approvazione del Coordinamento nazionale.

3. I componenti del comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

#### Articolo 39.

*(Controllo contabile)*

1. Il rendiconto annuale, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, è approvato dal Coordinamento nazionale entro il 31 maggio.

2. Una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 156 del Testo Unico della Finanza. La società di revisione viene nominata dal tesoriere.

## **VIII**

### **Procedure e organi di garanzia**

#### Articolo 40.

*(Commissioni di garanzia)*

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto nonché ai rapporti interni al Partito Democratico sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli aderenti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. Le Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte da sei membri ciascuna, eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato/a una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
7. Con apposito Regolamento approvato dalla Commissione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

## Articolo 41.

### *(Ricorsi)*

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte dei elettori, degli aderenti e degli organi del Partito Democratico.
2. Ciascun elettore o aderente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell'art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

## Articolo 42.

### *(Tenuta degli albi e loro pubblicità)*

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell'Anagrafe degli aderenti e dell'Albo dei elettori, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione nazionale di garanzia sulla base del Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 2 del presente Statuto.
2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati degli aderenti e dei elettori oltre che le modalità di accesso ad essi anche da parte dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

## Articolo 43.

### *(Revisioni dello Statuto)*

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l'Assemblea nazionale.
3. Nel caso in cui lo chieda almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale, le proposte votate dall'Assemblea sono sottoposte a referendum interno a norma dell'art. 30 del presente Statuto. Le modifiche sono definitivamente approvate se ricevono l'assenso della maggioranza dei votanti e se hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

## **CAPO IX**

### **Norme transitorie e finali**

#### Articolo 44. *(Organismi dirigenti)*

1. L'Assemblea Costituente Nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea nazionale. Il Presidente dell'Assemblea Costituente Nazionale assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea nazionale.
2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vice segretario nazionale, del Tesoriere nazionale, dei componenti dell'esecutivo nazionale che diventano componenti della Segreteria nazionale, nonché del Collegio nazionale dei Garanti che assume la denominazione di Commissione di Garanzia ai sensi dell'art. 40.
3. Nella prima seduta della Assemblea nazionale successiva all'approvazione dello Statuto si procedere alla elezione dei componenti del Coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
4. Nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all'approvazione dello Statuto si procedere alla elezione dei componenti del Coordinamento regionale.
5. Le Assemblee Costituenti Regionali elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dallo Statuto alle Assemblee regionali e delle province autonome.
6. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infra-regionale, ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.
7. La prima elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale.
8. La prima elezione delle Assemblee e dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi livelli territoriali, così come la prima elezione dei componenti dell'Assemblea Nazionale di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b, si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano.

#### Articolo 45. *(Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea nazionale approva i Regolamenti espressamente previsti dallo Statuto stesso. Nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto l'Assemblea nazionale approva il regolamento finanziario di cui all'articolo 37.

#### Articolo 46. *(Costituzione dell'organizzazione giovanile)*

1. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente.
2. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.

3. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile elabora la "Carta di Cittadinanza" e la sottopone agli organismi dirigenti del partito. A seguito dell'approvazione da parte del partito e della stessa organizzazione giovanile, la "Carta di Cittadinanza" diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.

Articolo 47.

*(Votanti del 14 ottobre 2007)*

1. L'uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14 ottobre 2007 è disciplinato dal Regolamento approvato in vista di tali elezioni dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 48.

*(Segretario nazionale)*

1. La previsione secondo cui il Segretario nazionale viene indicato quale candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.

Articolo 49.

*(Accordi confederativi speciali)*

1. Le modalità e i tempi di applicazione dell'articolo 13 del presente Statuto alla Unione provinciale di Trento sono determinate, entro un anno dall'entrata in vigore del Presente statuto, dall'Assemblea nazionale, su proposta dei componenti eletti nella medesima provincia.

Articolo 50.

*(Regolamento quadro per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali)*

1. In assenza del Regolamento quadro di cui all'articolo 9, comma 1, il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali si adegua ai principi desumibili dal Regolamento quadro per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea costituente nazionali del 14 ottobre 2007.